



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Giovanna Guarino	Presidente
dott. Anna Maria Beneduce	Consigliere rel.
dott. Lucilla Nigro	Giudice ausiliario

all'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, del 07.11.2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 1803/2020 R.G.

TRA

DELTAFINA S.r.l. (già DELTAFINA S.p.A.) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, legale rappresentante pro tempore, Sig. Domenico Cardinali, con sede legale in Orvieto e domicilio eletto in Napoli, Via dei Mille n. 16, c.a.p. 80121, presso lo studio del Prof. Avv. Emilio Balletti che lo rappresenta e difende, unitamente (anche in via disgiuntiva) all' Avv. Chiara Magrini.

Appellante

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rappresentante per la carica domiciliato in Roma e , agli effetti della presente procedura per elezione in Napoli Via A. De Gasperi n° 54 – Direzione Metropolitana Inps di Napoli, presso l'Avv. Ida Verrengia, Erminio Capasso, Mauro Elberti, Vincenzo di Maio che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Cuzzupoli.

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 01.07.2011, parte ricorrente, in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in funzione di giudice del lavoro - per ottenere la condanna dell'Inps al pagamento in proprio favore della somma di € 372.539,55 indebitamente versate all'Istituto a titolo di contributi corrisposti tra il 1 gennaio 1987 e il 28 febbraio 1994; esponeva, infatti, che tali contributi erano stati versati sulla base dell'inquadramento dell'azienda nel settore Industria, inquadramento poi unilateralmente modificato dall'Inps già con nota del 25 febbraio 1999 con la quale era stata disposta la riclassificazione quale impresa agricola.

Si costituiva in giudizio l'Inps, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione e la prescrizione del credito; nel merito resisteva alla stessa denunziandone l'infondatezza.

Il giudice di prime cure, con sentenza n. 2190/2019, rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.

Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di S.M. Capua Vetere in data 12.02.2020 proponeva impugnazione la s.p.a. Deltafina

A sostegno del gravame la società appellante rilevava la tardività della eccezione di decadenza ex art. 8 DPR 818/1957, sollevata dall'Istituto a distanza di diversi anni dalla introduzione del giudizio, in ogni caso la non applicabilità dell'art. 8 DPR 818/1957 nei giudizi aventi ad oggetto le azioni ripetitorie del datore di lavoro ex art. 2033 cc e l'assenza di un accertamento della natura indebita dei versamenti effettuati.

Concludeva, pertanto, per la conseguente riforma della impugnata sentenza e per la condanna dell'I.N.P.S. alla rifusione secondo tariffa delle spese del doppio grado.

L'Istituto, al quale veniva ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza odierna di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo motivo di appello la s.p.a. Deltafina rilevava la tardività della eccezione di decadenza ex art. 8 DPR 818/1957, sollevata dall'Istituto a distanza di diversi anni dalla introduzione del giudizio.

Preliminarmente osserva la Corte che la decadenza, e la particolare decadenza di cui all'art. 8 DPR 818/1957, avente ad oggetto diritti indisponibili e per i rilevi pubblicistici che coinvolge, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Infatti l'art. 8 DPR 818/1957 prevede che: "I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato".

L'appellante, osserva la Corte, parte da una prospettazione e da una interpretazione errata della sopra indicata normativa.

La normativa in questione è posta a tutela non dell'Inps o del contribuente che ha versato la contribuzione indebita ma dei lavoratori, al fine di non pregiudicare le loro posizioni assicurative previdenziali.

Se l'accertamento della natura indebita di tali versamenti interviene quando sono decorsi più di 5 anni dai relativi versamenti, questi contributi sono convalidati e non sono rimborsabili, restano acquisiti alle singole gestioni previdenziali e devono essere considerati utili sia ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali che ai fini della misura delle stesse, dal momento che il legislatore, con la normativa indicata, ha previsto una presunzione assoluta di legittimità, a tutela proprio dei lavoratori ed in considerazione del tempo trascorso.

Infatti, osserva la Corte, nella ipotesi in cui l'Istituto appellato fosse stato condannato alla restituzione dei contributi versati dal 1987 al 1994, ciò avrebbe determinato una modifica delle posizioni previdenziali assicurative di tutti i dipendenti della Deltafina spa, in considerazione della

circostanza che da allora alcuni avevano ricevuto prestazioni a sostegno del reddito ed, altri da anni godevano anche dei trattamenti pensionistici di quiescenza.

Questo aspetto, non attentamente valutato dalla società appellante, dimostra la natura pubblicistica degli interessi coinvolti e tutelati dalla normativa indicata e di conseguenza, trattandosi di materia indisponibile, la natura di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Tra l'altro, quella della norma ex art. 8 DPR 818/1957, è una decadenza particolare differente da altre decadenze.

Mentre ad esempio la decadenza dell'azione giudiziaria in materia previdenziale ex art. 47 DPR 639/1970 può essere evitata dall'assicurato con il deposito del ricorso giudiziario entro il termine previsto dalla indicata legge a pena di decadenza, per la decadenza prevista dall'art. 8 del DPR 818/1957 è rilevante solo il decorso del tempo (5 anni) senza che nulla possa fare il contribuente che ha versato la contribuzione indebita.

Infatti, osserva la Corte, se l'accertamento della natura indebita avviene quando sono passati più di 5 anni dal pagamento dei contributi, tati contributi sono convalidati e non rimborsabili, senza che nulla possa fare il contribuente che li ha versati.

E' in sostanza una decadenza non evitabile con la condotta del contribuente per la quale è rilevante il solo decorso del tempo, a dimostrazione della natura non disponibile e della rilevanza pubblicistica degli interessi ivi coinvolti.

La dimostrazione di quanto asserito è data anche dalla circostanza, verificatasi proprio nel caso della Deltafina spa per il giudizio in questione, che la stessa appellante per i contributi indebitamente versati dal 01.03.1994 al 30.06.2000 con la aliquota industria anziché agricoltura aveva ottenuto il rimborso di quanto versato in eccesso, proprio perché il relativo versamento era avvenuto entro i 5 anni da quando vi era stato l'accertamento della natura indebita dei pagamenti, con lettera dell'Inps di Caserta del 25.02.1999 recapitata in data 09.03.1999.

In questo caso, osserva la Corte, trattandosi di pagamenti intervenuti nel quinquennio, non opera la presunzione prevista dal legislatore di legittimità di tali pagamenti e gli stessi vanno restituiti, non essendo decorso un tale arco temporale tale da determinare e tutelare la definitività delle posizioni assicurative dei lavoratori.

Il termine di decadenza, dunque, diversamente da quanto assunto dall'appellante, non è stabilito per la tutela del contribuente e l'art. 8 del DPR 818/1957 non ha ad oggetto il diritto disponibile del contribuente a vedersi restituire, o eventualmente convalidare, contributi versati indebitamente.

La decadenza in questione è prevista a tutela, non del contribuente che ha versato la contribuzione o a tutela dell'Inps che l'ha ricevuta, ma ad esclusiva tutela del preminente e pubblicistico interesse dei lavoratori di non vedersi intaccate le proprie posizioni assicurative previdenziali, quando oramai è decorso un tempo tale, come individuato dal legislatore (5 anni), da far ritenere cristallizzate le stesse: anche in considerazione del fatto che sulla base di tali versamenti i lavoratori hanno nel frattempo percepito delle prestazioni a sostegno del reddito (maternità e/o disoccupazioni) nonché spesso trattamento previdenziali di quiescenza sulla base dei versamenti già effettuati ed accreditati.

E' chiaro che il legislatore con la norma indicata ha ritenuto maggiormente degna di tutela la posizione dei lavoratori piuttosto che quella del datore di lavoro che ha effettuato tali versamenti: aggiungendo anche che la convalida di tali contributi è prevista non a tutela del datore di lavoro ma, ovviamente, a tutela dei dipendenti.

E' quindi, come correttamente rilevato dall'Istituto, una decadenza particolare, in materia di diritti non disponibili, che non è evitabile dal compimento di alcun atto né rinunciabile, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.

Da tempo la stessa Suprema Corte ha statuito che “...l'acquisizione definitiva dei contributi dei contributi indebitamente versati, e non accertati come tali nei 5 anni dal versamento, provoca effetti complessi che vanno al di là di un semplice fenomeno prescrizione valutabile solo dal lato del creditore inattivo, poiché il mancato accertamento dell'indebito entro il termine di 5 anni dall'eseguito versamento fa sorgere in capo all'Inps un vero e proprio diritto soggettivo, che prevale su quello del contribuente alla ripetizione ed il cui contenuto consiste nell'incremento delle singole gestioni dell'istituto e nella computabilità, ai fini del diritto alle prestazioni e alle misure delle stesse, nell'interesse del lavoratore. Detta disposizione, cioè l'art. 8 DPR 818/1957, si rivela come una vera e propria norma eccezionale rispetto alle regole dell'ordinamento giuridico, poiché obbedisce, nell'ambito del più ristretto sistema dell'ordinamento previdenziale, ad esigenze tipiche di quest'ultimo” (Cassazione 17.12.1976 n° 4667).

Secondo il condivisibile orientamento della Corte (cfr. Cass. n. 12582/2013) la disciplina di cui al D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8, in base alla quale, come detto, devono essere acquisiti alle singole gestioni e, quindi, accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, quei contributi indebitamente versati, allorché l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data del versamento medesimo, riveste carattere eccezionale nel senso che tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'I.N.P.S. e, conseguentemente, non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale, a sua volta, presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma,

quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto (cfr., ex plurimis, Cass., 21 gennaio 1988, n. 449; id. 7 maggio 1991, n. 5078; 9 novembre 2001, n. 13919; 7 gennaio 2009 n. 64; 20 maggio 2010, n. 12355).

L'intento del legislatore è, dunque, quello di sanare i versamenti indebiti all'interno del rapporto di assicurazione obbligatoria dell'I.N.P.S. ed il limite di applicazione della disposizione è costituito dall'inesistenza di un rapporto di lavoro assicurabile ovvero dall'assoggettamento per legge del lavoratore all'obbligo di assicurazione presso altro ente di previdenza assicurativo. I presupposti per l'operatività del meccanismo di cui al D.P.R. n.818 del 1957, art. 8 sono, dunque, la computabilità di contributi indebitamente versati agli effetti del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali e la possibilità che i suddetti contributi, ove dichiarati irripetibili ovvero non richiesti anche se irripetibili ovvero non richiesti anche se ripetibili, si volgano comunque in favore dell'assicurato.

Orbene, nella fattispecie in esame tali presupposti sussistevano in quanto la modifica dell'iscrizione della società appellante, operata dall'I.N.P.S. ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 49 non faceva venir meno la qualità, in capo alla stessa, di parte di un rapporto nell'ambito del quale vi erano posizioni lavorative assicurabili in base alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria (R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827) e così la possibilità, per il decorso del termine quinquennale, che i contributi già versati fossero definitivamente acquisiti alle singole gestioni e da computarsi utili ai fini del diritto alle prestazioni e della misura di esse, producendo effetti come se fossero dovuti legittimamente.

La disposizione di cui al citato art. 8, espressione di un principio generale di tutela dell'affidamento nella validità di un rapporto contributivo, evidentemente garantisce, prioritariamente rispetto all'interesse del datore di lavoro e dello stesso I.N.P.S., quello dei beneficiari dei versamenti la cui situazione, dopo un determinato lasso di tempo, va salvaguardata a mezzo della prevista intangibilità delle posizioni, anche laddove tali versamenti risultino, poi, indebiti (attuandosi da parte del legislatore una sorta di convalida sulla base di una presunzione assoluta di legittimità per effetto del decorso del tempo).

La peculiarità della descritta disciplina, osserva la Corte come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, esclude che il decorso del tempo ivi previsto sia riconducibile ad una semplice previsione prescrizione (cfr. in tal senso Cass. 6 maggio 1996, n. 4170) vertendosi piuttosto in tema di decadenza dal diritto alla ripetizione, laddove siano decorsi cinque anni dal versamento indebito (appunto in deroga rispetto al termine ordinario di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito).

L'appellante assume, infine, che le circolari Inps (prodotte in atti) confermerebbero che la decadenza ex art. 8 DPR 818/1957 nulla avrebbe a che vedere con la richiesta ripetitoria del datore di lavoro.

L'assunto è infondato.

Infatti la stessa circolare n° 282 /1995 specifica quando è possibile la ripetizione dei contributi indebiti, ovvero solo nel caso previsto dalla lettera b), e cioè quando, alla data dell'accertamento dei pagamenti indebiti, non sono passati più di 5 anni dai singoli versamenti.

Per tutte le suesposte considerazioni l'appello va quindi rigettato.

Ricorrono gravi motivi per la compensazione delle spese anche del giudizio d'appello, tenuto conto della complessità delle questioni di diritto oggetto del giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta l'appello.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Napoli 7.11.2022

Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Guarino

Il Consigliere estensore
D.ssa Anna Maria Beneduce